



**ATSSardegna**  
Azienda Tutela Salute

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA TUTELA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 8890 DEL 27/11/2019**

Proposta n. 9651 del 21.11.2019

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO**

Dott. Dott.ssa Patrizia Sollai

**OGGETTO:** Risoluzione del rapporto di lavoro per Limiti di Età, a decorrere dal 01.02.2020, del Collab. Prof.le Sanit. Infermiere Sig.ra **Giuseppina Cossu**, Matr. 101671

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore (sede di Sassari)	Dott.ssa Chiara Porqueddu	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Patrizia Sollai	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

**IL DIRETTORE DELLA S.C.  
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO**

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 555 del 20 aprile 2018 avente ad oggetto: “definizione e attribuzione di attività e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane”;

**VISTA** la nota del Direttore Amministrativo ATS, PG/2019/311752 del 31.10.2019, con la quale è stata individuata la Dott.ssa Patrizia Sollai, quale sostituto del Direttore della SC “Trattamento Giuridico ed Economico”, afferente al Dipartimento Risorse Umane, in caso di assenza o impedimento del titolare o in caso di vacanza dell’incarico;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**VISTO** l’art. 73 del C.C.N.L. 2016/2018 – Comparto Sanità – che disciplina le cause di cessazione del rapporto di lavoro e che al punto a) prevede che avvenga al compimento del limite di età, ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’età prevista;

**VISTO** il D.L. n° 201 del 06 dicembre 2011 convertito in legge n° 214/2011, fermo restando quanto indicato nel comma 4 dell’art. 24, stabilisce al comma 6 lett. C del medesimo articolo che, per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti .... omissis.... l’accesso alla pensione di vecchiaia ....omissis.... è determinato in 66 anni;

**PRESO ATTO** che il requisito anagrafico dei 66 anni è incrementato di 3 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013 di altri 4 mesi dal 01.01.2016 e di ulteriori 5 mesi dal 01.01.2019, in adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art.12 D.L. n°78/2010, convertito in legge n°122/2010 e del Decreto del 05.12.2017.

**VISTO** il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 che all’art. 2, c.5 stabilisce che: ” L’art. 24, c.4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non e’ modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”

**CONSIDERATO** che la Sig.ra Giuseppina Cossu, nata a Thiesi il 13.06.1954, dipendente di questa Azienda con la qualifica di Collab. Prof.le, Sanit. Infermiere compiva il 65° anno d’età il 13.06.2019;

**CONSIDERATO** che la suddetta dipendente, raggiunto il limite di età ordinamentale (65 anni), consegue la prima decorrenza utile della pensione (42 anni e 1 mese) in data 12.01.2020;

**RITENUTO** pertanto di risolvere il rapporto di lavoro della Sig.ra Cossu, per limiti di età a decorrere dal 01.02.2020, in quanto ne sussistono le condizioni;

**VISTI** i CC.CC.NN.LL. per il personale del Comparto della Sanità;

**Per i motivi esposti in premessa**

**DETERMINA**

- 1) **DI RISOLVERE** il rapporto di lavoro per limiti di età, a decorrere dal 01.02.2020, della Sig.ra Giuseppina Cossu, nata a Thiesi il 13.06.1954, dipendente di questa Azienda con la qualifica di Collab. Prof.le Sanit. Infermiere ;
- 2) **DI STABILIRE** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Struttura Trattamento Giuridico ed Economico per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell' ATS

**IL DIRETTORE F. F. DELLA S.C.  
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO**  
Dott.ssa Patrizia Sollai

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessun allegato

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessun allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell' ATS dal 27 /11 /2019 al 12 /12 /2019

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS

\_\_\_\_\_

Delegato: \_\_\_\_\_